

TI_GERICHTE 52.2019.13 vom 21. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.13

FR: TI_GERICHTE 52.2019.13 du 21 novembre 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2019.13 del 21 novembre 2018

Regeste

Revoca della licenza per allievo conducente. Guida senza essere accompagnato da una persona abilitata. Termine di recidiva di 10 anni

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAm).

E. 2

Qui controverso è il giudizio impugnato, con cui il Governo ha respinto il gravame del ricorrente contro la revoca a tempo indeterminato della licenza per allievo conducente, dichiarandolo per contro irricevibile - siccome intempestivo - in quanto rivolto contro l'annullamento dell'esame pratico disposto con atto separato. In questa sede l'insorgente - assistito da un legale - contrariamente all'obbligo di motivazione che gli incombe (art. 70 cpv. 1 LPAm), non contesta né si confronta invero minimamente con le ragioni che hanno indotto la precedente istanza a ritenere la sua impugnativa tardiva e pertanto inammissibile su quest'ultimo punto, limitandosi a considerazioni di merito (e in particolare ad affermare che, nonostante quanto accaduto il 3 luglio 2017, egli poteva in buona fede presentarsi all'esame pratico, superandolo). Con riferimento a questo aspetto (annullamento dell'esame pratico), il ricorso, immotivato, non risulta quindi ricevibile. Come si vedrà abbondanzialmente più avanti, lo stesso risulta comunque infondato anche nel merito (consid. 6).

E. 3.1

In materia di repressione delle infrazioni relative alla circolazione stradale, il diritto svizzero conosce notoriamente il sistema della doppia procedura penale e amministrativa: il giudice penale si pronuncia sulle sanzioni penali (multe, pene pecuniarie, ecc.) previste dalle disposizioni penali della LCStr (art. 90 segg. LCStr) e dal codice penale (art. 34 segg., 106 e 107 CP), mentre le autorità amministrative decidono le misure amministrative

(ammonimento o revoca) previste dagli art. 16 segg. LCStr (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3). S'impone nondimeno un certo coordinamento tra le due procedure. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). La sicurezza del diritto impone in effetti di evitare che l'indipendenza del giudice penale e di quello amministrativo conducano a giudizi opposti, resi sulla base degli stessi fatti (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3.2 e rimandi). L'autorità amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2 e rimandi, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). Per giurisprudenza, nell'interesse dell'unità e della sicurezza del diritto (oltre che per ragioni riconducibili alle peculiarità della procedura penale, cfr. DTF 119 Ib 158 consid. 2c/bb), l'autorità amministrativa è di riflesso tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una pronuncia penale passata in giudicato; e ciò, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (cfr. DTF 121 II 214 consid. 3a, 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STF 1C_482/2015 del 15 marzo 2016 consid. 3.3; Philippe Weissen-berger, *Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, Vorbemerkungen zu Art. 16 ff., n. 13*; cfr. anche Cédric Mizel, *Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag 689). Ne va diversamente nei casi in cui non vi sono dubbi sulla sussistenza dell'infrazione, ad esempio perché la violazione delle norme della circolazione emerge da risultanze probatorie ammesse (cfr. DTF 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STA 52.2018.233 del 5 luglio 2018 consid. 3.1).

E. 3.2

In concreto, dagli atti non risulta che le autorità penali si siano ancora pronunciate sugli accadimenti di cui si è detto in narrativa, occorsi il 3 e l'11 luglio 2017. Non emerge in particolare che l'insorgente sia stato condannato da un magistrato penale, mediante pronuncia cresciuta in giudicato, per essersi messo alla guida il 3 luglio 2017 senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. d LCStr) rispettivamente per aver circolato il successivo 11 luglio, nonostante la revoca della licenza per allievo conducente (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr). Dal canto loro, le precedenti istanze, nonostante quest'ultima infrazione fosse fermamente contestata dal conducente, non hanno differito la propria decisione in attesa di quella penale; il Governo, fondandosi sulle risultanze del rapporto di polizia e ritenendo poco attendibili le tesi dell'insorgente, ha in particolare ritenuto che vi fossero sufficienti indizi per ritenere che il 3 luglio 2017 al ricorrente fosse stato comunicato il sequestro della licenza e che, l'11 luglio 2017, egli avesse pertanto perfezionato l'infrazione di cui all'art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr. Questo modo di procedere non va senz'altro esente da critiche, quantomeno se si considera che l'autorità amministrativa, come visto, nella misura in cui l'accertamento dei fatti (contestati) è rilevante, è in linea di principio tenuta ad attendere l'esito della procedura penale. In

concreto non occorre comunque dilungarsi su tale aspetto, poiché - come si vedrà in appresso - la misura di revoca disposta dalla Sezione della circolazione nei confronti dell'insorgente deve essere confermata già solo in funzione dell'infrazione medio grave di guida non accompagnata da una persona abilitata, che egli, per sua stessa ammissione (cfr. anche ricorso, pag. 2), ha pacificamente perpetrato il 3 luglio 2017. A prescindere, quindi, dalla questione di sapere se gli possa essere addebitata anche l'ulteriore infrazione di guida nonostante la revoca, ritenuta dalle istanze inferiori.

E. 4.1

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. Conformemente all'art. 16 a LCStr, commette un'infrazione lieve chi, violando le norme della circolazione, provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera (cpv. 1 lett. a). Secondo l'art. 16 b LCStr, commette un'infrazione medio grave chi, violando norme della circolazione, provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (cpv. 1 lett. a). Commette infine un'infrazione grave chi, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr). L'infrazione medio grave secondo l'art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr costituisce una fattispecie di riassorbimento (*Auffangtatbestand*). Si è in presenza di un siffatto caso, quando non tutti gli elementi attenuanti di un'infrazione lieve e non tutti gli elementi aggravanti di un'infrazione grave sono adempiuti (cfr. DTF 136 II 447 consid. 2.2, 135 II 138 consid. 2.2.2; STF 1C_566/2018 del 14 maggio 2019 consid. 2.1, 1C_279/2010 del 3 gennaio 2011 consid. 3.4).

E. 4.2

Dopo un'infrazione medio grave, in base all' art. 16 b cpv. 2 lett. e LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre, deve essere revocata a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata tre volte per infrazioni almeno medio gravi. La misura disposta in base a questa norma - analogamente a quella prevista dall'art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr - è in sostanza una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; Mizel , op. cit., pag. 593 seg.). Si deve tuttavia rinunciare a questo provvedimento, in applicazione dello stesso art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr, se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo.

E. 5.1

In concreto, come visto in narrativa, dagli atti risulta che il 3 luglio 2017, verso le ore 22.45, RI 1 ha circolato a Lugano alla guida del veicolo _____, benché detentore della sola licenza per allievo conducente, senza essere accompagnato da una persona abilitata all'insegnamento. È incontestato che egli ha dichiarato di sapere di non potersi mettere al volante in quelle condizioni e di aver guidato unicamente per rientrare al suo domicilio, per comodità (essendosi separato poco prima da un amico, di cui non ricordava il cognome, che gli aveva fatto scuola guida, cfr. verbale d'interrogatorio del 3 luglio 2017). Ora è pacifico che nel comportamento dell'insorgente è ravvisabile una violazione delle norme della circolazione (cfr. al riguardo: Mizel , op. cit., pag. 231 e rimandi; René Schaffhauser , Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 1995, vol. III, n. 2246), e meglio dell'art. 15 cpv. 1 LCStr che permette all'allievo conducente di circolare con autoveicoli per esercitarsi alla guida solo se è accompagnato da una persona che abbia compiuto 23 anni e che possieda da almeno tre anni una licenza di condurre non più in prova corrispondente alla categoria del veicolo usato. Da un profilo oggettivo, la violazione dell'art. 15 cpv. 1 LCStr determina una significativa messa in pericolo astratta della sicurezza del traffico, in cui è ravvisabile un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr (cfr. Mizel , op. cit., pag. 473; André Demierre/Cé-dric Mizel/Luc Mouron , Questions choisies sur le nouveau retrait du permis de conduire, in AJP 2005, pag. 643 segg., 649 n. 6.2). È infatti nell'interesse della sicurezza della circolazione che la legge impone la presenza di un accompagnatore conducente, che provveda affinché l'esercizio si svolga con sicurezza e l'allievo non contravvenga alle prescrizioni sulla circolazione (art. 15 cpv. 2 LCStr) e che deve quindi poter intervenire in caso di necessità per evitare un incidente. La sua assenza diminuisce in modo apprezzabile la sicurezza del traffico e aumenta il rischio d'incidente (cfr. JdT 1973 I 392), tant'è che costituisce uno dei motivi che permette alla polizia di procedere al sequestro della licenza (cfr. art. 54 cpv. 3 LCStr e 31 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007 [OCCS; RS 741.013]). In queste circostanze, è quindi escluso che ci si possa trovare solo in presenza di un'infrazione lieve giusta l'art. 16 a cpv. 1 lett. a LCStr, caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo. A maggior ragione s'impone questa conclusione se si considera che l'art. 16 b cpv. 1 lett. c LCStr riconosce un'infrazione medio grave anche nella guida di un veicolo a motore senza essere in possesso della licenza di condurre valida per la categoria corrispondente (cfr. al riguardo Mizel , op. cit., pag. 473). Da un profilo soggettivo, all'insorgente non è inoltre imputabile solo una colpa leggera: il ricorrente si è infatti deliberatamente messo al volante per mere ragioni di comodo (oltretutto con a bordo due passeggeri), incurante della prescrizione - a lui ben nota - che permette di farlo solo in presenza di un accompagnatore abilitato. Del resto nemmeno l'interessato lo contesta. Ne discende che, il 3 luglio 2017, il ricorrente ha commesso con ogni certezza quantomeno un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr.

E. 5.2

In passato, come visto in narrativa, l'insorgente ha già subito tre revoche di sicurezza (ex art. 16 d LCStr) a seguito di altrettante infrazioni gravi (guida, anche ripetuta, nonostante la revoca della licenza per allievo conducente, commessa nell'ottobre 2006, nel gennaio e nell'aprile 2015, cfr. supra consid. A). Dopo che la licenza per allievo conducente gli era stata ritirata a titolo preventivo nel 2004, a seguito di questi provvedimenti, il ricorrente è

infine stato riammesso alla guida (per la prima volta) solo nel 2016. Ne consegue che tutte le tre citate revoche di sicurezza (decisioni del 2006 e del 2015, cfr. supra consid. A), contrariamente a quanto indicato dal Governo, vanno considerate nel termine di recidiva di 10 anni prescritto dall'art. 16 b cpv. 2 lett. e LCStr (sistema a cascata). Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, quest'ultimo non decorre infatti dalla data della decisione della misura e nemmeno - come propugnato dalla dottrina (Mizel , op. cit., pag. 605) - dalla scadenza del termine di sospensione, bensì solo dalla fine dell'esecuzione del provvedimento (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3), ovvero, trattandosi di una revoca di sicurezza, dal momento in cui il conducente è riammesso alla guida, perché ritenuto nuovamente idoneo (cfr. STF 1C_548/2018 del 26 marzo 2019 consid. 2.4). Ne deriva che anche la revoca di sicurezza "più vecchia" risalente al 2006 va dunque conteggiata, non potendo la stessa ritenersi scontata prima che l'insorgente è stato riammesso alla guida, o quantomeno prima che nei suoi confronti è stata pronunciata la successiva revoca di sicurezza (aprile 2015). Da ciò discende che il controverso provvedimento di revoca a tempo indeterminato di almeno due anni tutelato dal Governo - seppure in parte per altri motivi - non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale, in applicazione dell'art. 16 b cpv. 2 lett. e LCStr. Una tale misura corrisponde infatti al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato. Lo stesso dicasi per la condizione posta in vista della riammissione al volante, conforme al diritto e del tutto in linea con la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in materia di inidoneità caratteriale alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr; cfr. STF 1C_47/2012 del 17 aprile 2012, consid. A; Mizel , op. cit., pag. 596; Weissenberger , op. cit., n. 12 seg. ad art. 17), che neppure l'insorgente del resto contesta.

E. 5.3

Da ultimo, con riferimento a quanto accennato dal Governo a proposito dell'art. 15 e LCStr, è invece da escludere che l'infrazione di cui si è macchiato l'insorgente possa dar luogo, anziché alla suddetta revoca di sicurezza, a un periodo di attesa ai sensi di questa norma. Secondo l'art. 15 e cpv. 1 LCStr, chi ha guidato un veicolo a motore senza essere titolare di una licenza di condurre non riceve, per almeno sei mesi dall'infrazione, né la licenza per allievo conducente né la licenza di condurre. Se la persona raggiunge l'età minima soltanto dopo l'infrazione, il periodo di attesa decorre da quel momento . Stando al suo tenore, questa disposizione riguarda solo le persone che non sono titolari di alcuna licenza di condurre, nemmeno quindi di una licenza per allievo conducente (ad esempio, coloro che hanno condotto illegalmente un veicolo senza avere compiuto l'età minima). Per queste persone è di conseguenza stabilito un periodo di attesa di almeno sei mesi - che decorre dal momento in cui è stata commessa l'infrazione, rispettivamente dal raggiungimento dell'età minima (cfr. Messaggio citato, pag. 3859) - in cui la licenza per allievo conducente deve essere loro rifiutata (e non già revocata, dal momento che non sono in possesso di alcun titolo). È questa del resto l'interpretazione anche propugnata dalla dottrina (cfr. Mizel , op. cit, pag. 472 seg. e 622) e che si ritrova pure nella prassi delle autorità amministrative di altri Cantoni (cfr. es. decisione del 24 aprile 2014 della Verwaltungsrekurskommission del Canton San Gallo, IV-2013/167 consid. A).

E. 6

A titolo prettamente abbondanziale, immune da violazioni del diritto risulta infine anche il provvedimento con cui la Sezione della circolazione ha invalidato la prova pratica cui si è sottoposto il ricorrente il 10 luglio 2017. Considerato che l'infrazione medio grave in cui è

incappato il 3 luglio precedente non poteva che comportare una revoca della licenza per allievo conducente - ciò che nemmeno il suo legale, consultato prima dell'esame (cfr. ricorso, pag. 2), poteva ignorare, al di là delle vicissitudini connesse al controverso sequestro del permesso da parte della polizia - è evidente che l'insorgente non poteva in buona fede presentarsi all'esame pratico. A maggior ragione se si considera che, visti i precedenti accumulati, con la perpetrazione - pacificamente ammessa - dell'infrazione del 3 luglio 2017, l'insorgente ha dimostrato di non essere idoneo alla guida (cfr. art. 14 LCStr), a causa del pericolo che egli rappresenta per gli altri utenti della strada (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1).

E. 7.1

Sulla base di tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, l'impugnativa deve pertanto essere respinta. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

E. 7.2

La richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va anch'essa respinta, ritenuto che il ricorso appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di essere accolto (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag; RL 178.300). La tassa di giustizia è quindi posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente La
vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.